



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

D.M. N. 380 DEL 13 GIUGNO 2016 CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ALBO REPRISSE, REGISTER OF EXPERT PEER REVIEWERS FOR ITALIAN SCIENTIFIC EVALUATION

ACCESSO ALLA SEZIONE "RICERCA DI BASE" DI ESPERTI SCIENTIFICI NELLE DISCIPLINE DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 380 del 13 giugno 2016 che disciplina le modalità di formazione dell'Albo REPRISSE, Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation, elenco di esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* di tutti i progetti di ricerca di competenza della Direzione Generale della ricerca del MUR e, in particolare:

- l'art. 3, co.1 che disciplina la struttura di REPRISSE, articolata "in quattro sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa tipologia di attività:
 - a) ricerca di base;
 - b) ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale;
 - c) diffusione della cultura scientifica;
 - d) valutazione economico-finanziaria e revisione amministrativo-contabile";
- l'art. 5, co. 2, laddove stabilisce che nella sezione "Ricerca di base" di REPRISSE possano essere inseriti "solo i docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non) o controllati da soggetti pubblici, o in quiescenza come dipendenti degli stessi enti";

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al numero 139) che disciplina, tra l'altro, le modalità procedurali di valutazione per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e, in particolare:

- Art. 2, co.4 laddove prevede che "Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di **alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale** e svolgono



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi";

TENUTO CONTO che la citata Legge del 5 marzo 2020 n. 12 "Istituzione, aree funzionali e coordinamenti dei ministeri", all'art. 2 modifica il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, attribuendo al Ministero dell'Università e della Ricerca le seguenti funzioni relativamente al comparto AFAM in relazione alla ricerca:

- Art. 51-bis. co. 1: "*E' istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*";
- Art. 51-ter., co. 1: "*Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e **coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori [...]*";

CONSIDERATO che le Istituzioni AFAM, ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e ss.mm.ii., svolgono, al pari delle università, attività di didattica e di ricerca sono state ammesse alla partecipazione dei bandi di ricerca fondamentale finanziati dal MUR;

PRESO ATTO che in ragione di quanto i docenti di prima e seconda fascia delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato D.M. n. 380 del 13 giugno 2016 possono svolgere, nel settore artistico e musicale nei settori di afferenza, attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca similmente ai docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non) o controllati da soggetti pubblici, o in quiescenza come dipendenti degli stessi enti;

PRESO ATTO della necessità di disporre di esperti scientifici per la valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* dei progetti di ricerca fondamentale nelle discipline dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, all'interno della sezione "Ricerca di base" dell'Albo REPRISE;

RITENUTO che sia necessario chiarire, alla luce di quanto sopra espresso, le previsioni del richiamato art. 5, comma 2, del DM n. 380 del 13 giugno 2016 nella parte in cui limita l'iscrizione alla sezione "ricerca di base" ai "*i docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non)*" così da intendere inclusi in tale categoria, in ragione dell'attività svolta, anche "*i docenti di prima e seconda fascia delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, o in quiescenza come dipendenti delle stesse Istituzioni*";

CONSIDERATO che i predetti chiarimenti hanno natura formale e non modificano i contenuti del DM n. 380 del 13 giugno 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

Articolo Unico



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

1. Per quanto esposto in premessa, che qui si intende riportato, ai fini di dare concreta attuazione alle previsioni dell'articolo 2, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DM n. 380 del 13 giugno 2016, per la sezione "Ricerca di base" dell'elenco REPRIZE, possono presentare la propria candidatura i docenti di prima e seconda fascia delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, o in quiescenza come dipendenti delle stesse Istituzioni.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 380 del 13 giugno 2016, il superamento del criterio di cui al precedente comma 1, consente l'ammissione automatica del candidato alla sezione "Ricerca di base" dell'Albo REPRIZE. L'eventuale successivo accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti comporta l'esclusione del candidato dalla relativa sezione.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano le previsioni di cui al DM n. 380 del 13 giugno 2016 "Disciplina delle modalità di formazione del REPRIZE".
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito <https://www.mur.gov.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Di Felice

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa